



# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

### INFORMATIVA IMU

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 147 del 27 dicembre 2013, all' articolo 1 comma 703 si stabilisce anzitutto che : "**l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU**", ragione per cui l'IMU non è stata eliminata o sostituita dalla IUC anzi, entra a regime dal 01/01/2014 anziché dal 2015.

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44.

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 pubblicato in G.U. n.117 del 21 maggio 2013;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 pubblicato in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013;

Visto il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 pubblicato in G.U. n. 281 del 30 novembre 2013;

Vista la Legge di stabilità 147 del 27 dicembre anno 2013

Vista la Legge 68/2014 del 02/05/2014

### SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 16  
giugno  
2014**

**deve essere effettuato il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2014.**

**Sono soggetti passivi** il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**L'imposta è dovuta** per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**La dichiarazione** va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

**Gli enti non commerciali** ai fini dell'esenzione, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Si precisa inoltre che qualora ci si trovi nella condizione di poter usufruire dell'applicazione di aliquota ridotta è necessario presentare la opportuna documentazione:

- dichiarazione sostitutiva atto notorio in presenza del possesso dei requisiti richiesti per Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano, residente in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e **non locati**
- copia contratto comodato uso gratuito, anche non registrato, per abitazioni concesse in uso gratuito, a parente in linea retta, primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria dimora e la residenza anagrafica .

### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Ai sensi del Comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 così come modificato dal comma 707 art. 1 del Decreto Legge 147/2013 , per l'anno 2014 **il versamento dell'imposta municipale propria non è dovuto per:**

- **per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari**
- **abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una, per ogni categoria, C/06-C/07-C/02, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;**
- **per alloggi sociali come definiti con decreto del ministero infrastrutture del 22/04/2008;**
- **per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione**

dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la **RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze** dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 21/05/2014 pari al **4 PER MILLE, più la DETRAZIONE di € 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

### FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali ad uso abitativo, secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge di Stabilità n. 147/2013, per l'anno 2014 viene definitivamente sancito che **non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13 comma 8 del D.LGS 201/2011, ovvero alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola. I fabbricati rurali strumentali sono esenti a prescindere dal fatto che un comune sia classificato come montano o non montano in funzione della nomenclatura siglata dall'elenco ISTAT.

Inoltre a decorrere dal 01/01/2014 **solo per i terreni agricoli, coltivati e non, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75**

Sono esenti dall'IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984.

### CALCOLO IMPOSTA

**Dal 2014 è soppressa la riserva dello stato per cui l'IMU andrà versata interamente al COMUNE.**

**Tuttavia, l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sarà interamente da versare allo STATO (l'eventuale aumento d'aliquota stabilito dal comune sarà invece di spettanza del comune stesso).**

Il versamento della prima rata scade il **16 Giugno** – quello della seconda rata, a conguaglio, scade il **16 Dicembre**.

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2014:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	8,8 PER MILLE
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( CAT. A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze	4,0 PER MILLE + detrazione 200,00€
3	Unità immobiliari concesse in uso gratuito, escluse pertinenze	5,0 per mille
4	Unità immobiliare, posseduta e non locata, da AIRE, escluse pertinenze, senza detrazione	4,0 per mille
5	Unità immobiliare posseduta e non locata da anziani residenti in istituti di ricovero o sanitari, e relative pertinenze, alloggi assegnati dagli IACP e o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ex art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977)	4,0 per mille + Detrazione 200,00€
6	Fabbricati rurali strumentali (D/10)	Esenti
7	Terreni agricoli ricadenti in aree montane ai sensi art. 15 della legge n.984 del 27/12/1977	Esenti
8	Enti non commerciali "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica didattica, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n 222"	Esenti
9	Immobili Merce ( fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice purchè non locati)	Esenti

## CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU **C901**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON **F24**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze. . . . .	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - QUOTA STATO – INCREMENTO COMUNE	3930	3925
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili. . . . .	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati. . . . .	3918	
IMU – Imposta municipale propria per terreni	3914	
IMU – Imposta municipale propria per interessi da accertamento	3923	
IMU – Imposta municipale propria per sanzioni da accertamento	3924	

Regolarizzazione errati versamenti: al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, oppure effettuati allo stato anziché al comune e viceversa, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni. In caso di insufficiente o tardivo versamento ( ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

### ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

- sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;
- base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

È disponibile sul sito internet amministrazioni comunali (all'indirizzo <http://www.amministrazionicomunali.it>) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

### SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del Servizio tributi osserva il seguente orario:

LUNEDI – MERCOLEDI- VENERDI 10,00 – 13,00

TEL: 0861/743436

Email: [tributi@comune.colonnella.te.it](mailto:tributi@comune.colonnella.te.it)

*Dalla residenza comunale, li 26/05/2014*

64010-Colonnella – Via Roma, 2 - TEL. 0861743420 – FAX 0861743425

Email: [ragioneria@comune.colonnella.te.it](mailto:ragioneria@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

